

COMUNE DI ROSATE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

CAP. 585/2016	CAP. 585/2017	CAP. 585/2018
IMP. 757	IMP. 71	IMP. 7
e. 7.500,00	e. 11.000,00	e. 12000,00
RACQ. _____	RACQ. _____	RACQ. _____

Registro determinazioni atto nr. **277** del **27/09/2016**
Settore n. 1 Area Servizi Amministrativi atto n. 66

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE NONCHE' DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA DURATA DI ANNI TRE. APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE- COD. CIG. Z181B58760.**

La sottoscritta Dott.ssa Panara Adele Simonetta, Responsabile del Settore n. 1 - Area Servizi Amministrativi, ai sensi del decreto sindacale nr. 35 del 27/06/2016 su proposta delle Responsabili di Procedimento, Rag. Simona Bodini e Dott.ssa Monica Filletti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 05/05/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016;

Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 26/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato formalizzato, quale atto di indirizzo da demandare al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, l'affidamento a concessionario esterno della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie, nonché delle infrazioni al codice della strada, per la durata contrattuale di tre anni;

Visto il nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-4-2016, Suppl. Ordinario n. 10, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera vv), che definisce la «concessione di servizi» un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei servizi;

Visti:

1. l'art.1 del D.L. n.95/2012, così come convertito dalla L. n.135/2012, ai sensi del quale i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
2. l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art.1 comma 502 L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) secondo cui, per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad €.1000,00 e, comunque, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Verificato che, in relazione ai servizi da acquisire con il presente provvedimento, in data odierna non risultano attivi convenzioni Consip, né cataloghi elettronici sul Mepa di Consip;

Ritenuto quindi necessario, ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra indicate, procedere all'acquisto del servizio in oggetto attivando autonome procedure di individuazione del fornitore, con l'espletamento di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

Richiamato il combinato disposto dell'art.32 del D.Lgs N.50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

DT CCT de 27/9/2016

- ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ✓ l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- ✓ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- a) con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie, nonché delle infrazioni al codice della strada, per la durata contrattuale di tre anni;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva delle suddette entrate e tributi locali non versati, di rendicontazione e di gestione del contenzioso;
- c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016;
- d) la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

Considerato che l'importo complessivo della concessione, determinato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di **€.33.954,33=** (IVA di legge esclusa) dunque inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del medesimo decreto;

Dato atto che per tali servizi non sono previsti oneri per la sicurezza;

Ritenuto, pertanto, dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara:

- Capitolato Speciale;
- Bando/Disciplinare di gara
- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata;
- Schema di offerta economica e relativo allegato.

Dato atto che la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, tramite la piattaforma ARCA/SINTEL di Regione Lombardia accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>., soggetto aggregatore qualificato ai sensi della delibera dell'ANAC n.784 del 20/07/2016;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

Fatto presente che l'offerta è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 74 del 16/12/1999 e ss. mm e ii;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14/12/2010;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 26/05/2005 e ss. mm e ii;
- il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.09.11;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 9 del 26/01/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2016/2018, pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26/01/2016;

Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/08/2010 N.136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità di cui all'art.26 del D.Lgs. 33/2013 in merito all'obbligo di pubblicità dell'azione amministrativa;

Richiamato il codice **CIG nr. Z181B58760** assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di valori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;

Visto il D. Lgs. n.267/2000

Visto il D.Lgs n.50/2016;

D E T E R M I N A

1. Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (con esclusione dell'imposta sulla Pubblicità) per la durata di anni tre a decorrere dalla consegna del servizio;
2. Di dare atto che la concessione di cui trattasi ha un valore complessivo presunto, determinato ai sensi dell'art.167 del D.Lgs n.50/2016, pari ad €. **33.954,33=** (iva di legge esclusa);
3. Di dare atto che non sono previsti oneri per la sicurezza;
4. Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
5. Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
6. Di assumere quale criterio di selezione per le offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n.50/2016;
7. Di approvare, quale documentazione di gara, allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Capitolato Speciale;
 - Bando/Disciplinare di gara
 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata;
 - Schema di offerta economica e relativo allegato
8. Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata tramite piattaforma informatica ARCA/SINTEL Regione Lombardia accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>. soggetto aggregatore qualificato ai sensi della delibera dell'ANAC n.784 del 20/07/2016;
9. Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore **11,00 del giorno 17 ottobre 2016;**
10. Di impegnare la spesa complessiva pari a di €. **41.424,28** (IVA di legge inclusa) come segue:

Importo IVA compresa	Bilancio	CAP di PEG	Nuovo codice Bilancio	Siope	CIG	Impegno Numero
€. 7.500,00	2016	585/00	01.04.1.03.02.03.999	1304	Z181B58760	753
€. 11.000,00	2017	585/00	01.04.1.03.02.03.999	1304	Z181B58760	71
€. 12.000,00	2018	585/00	01.04.1.03.02.03.999	1304	Z181B58760	7

11. Di dare atto che si provvederà all'assunzione dell'impegno della restante quota della spesa stimata in €. **10.924,28= sull'esercizio 2019**, quota che sarà rideterminata sulla base delle risultanze di gara, successivamente all'approvazione del Bilancio Pluriennale 2017-2019;
12. Di dare atto che la spesa di cui trattasi già impegnata per le annualità 2016,2017 e 2018 risulterà esigibile, rispettivamente, negli esercizi 2016, 2017 e 2018;
13. Di dare atto che, comunque, la spesa per l'affidamento della concessione in questione, risulterà autofinanziata poiché il costo dello stesso sarà proporzionato ai risultati ottenuti;



DS 47 del 27/09/2016

14. Di dare atto che con proprio successivo provvedimento, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art 77 del D.Lgs n.50/2016;
15. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 del D.Lgs N.50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Adele Simonetta Panara;
17. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno), ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.
18. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in forma pubblica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
19. Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art.26 del D.Lgs n. 33/2013, provvedendo a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Rosate alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta";
20. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all'adozione del presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;
21. Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs n.267/2000 ;
22. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

LE RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Rag. *Simona Bodini*)

(Dott.ssa *Monica Filleti*)



LA RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa *A. Simonetta Panara*)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 n. 267 art. 151 – comma 4

Visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Ai sensi art. 183 - comma 7 – D.lgs 18/08/2000 n° 267)

Verificata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna. (art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009)

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento

Li, 27/09/2016



Il Ragioniere Capo
Rag. *Lorena Doninotti*

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 28/09/2016 al 13/10/2016.

Rosate, 28/09/2016



L'INCARICATO



COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE COMPRESSE LE SANZIONI
DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA**

CIG. Z181B58760

**in esecuzione della determinazione della
Responsabile Area Servizi Amministrativi n. 277 del 27/09/2016**

Art. 1- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato, la disciplina del contratto relativo all'affidamento della concessione dei servizi di riscossione coattiva, in base alle vigenti normative, di tutte le entrate dell'Ente, tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada, sulla base degli accertamenti effettuati dal comune o di elenchi (liste di carico o ruoli) trasmessi dal comune stesso.
2. E' esclusa la riscossione, volontaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni, in quanto essa forma oggetto di una distinta concessione affidata con separata gara.
3. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà, le pubbliche funzioni, diritti, obblighi ed oneri del Comune inerenti alla riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata complessiva di anni 3 (tre), presumibilmente a fare tempo dal 4 novembre e, comunque dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Il Comune, infatti si riserva, per i casi di urgenza e/o necessità, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, di dare avvio anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.
3. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, ai sensi art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
4. Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'oggetto del contratto, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti si procederà alla rinegoziazione delle condizioni.

Art. 3 - VALORE DELL'APPALTO

1. A fronte delle prestazioni richieste l'Amministrazione Comunale riconoscerà un aggio nella misura massima del 10%, al netto dello sconto offerto in sede di gara. Tale aggio sarà calcolato sulle somme effettivamente incassate a seguito dell'attività svolta dall'aggiudicatario anche a titolo di sanzioni e interessi, come disciplinato nell'art.14 del presente capitolato.
2. Il valore stimato dell'aggio per la durata contrattuale è presuntivamente pari a **€.33.954,33=** (iva esclusa) come dettagliatamente indicato nell'art.4 del Bando e Disciplinare di gara.

Art. 4 - ATTIVITA' ED OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune provvede a trasmettere al Concessionario il tracciato informatico delle liste di carico contenenti i dati dei contribuenti e l'ammontare dei crediti e delle relative sanzioni che risultano non riscosse o oggetto di rateizzazione.

2. Il Comune garantisce al Concessionario la massima collaborazione e provvede a fornire ogni informazione e documentazione utile all'espletamento del servizio. In particolare, comunica al Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi, come precisato al successivo art. 5, comma punto f).
3. Il Comune designa e comunica al Concessionario il nominativo del Responsabile dell'Esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
4. Ogni Settore del Comune interessato invierà periodicamente al Concessionario e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi, l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente per le entrate patrimoniali, e estremi dell'atto di accertamento per le entrate tributarie, importo quota capitale, importo fattura, interessi, eventuali sanzioni e spese da recuperare, e completo delle seguenti indicazioni:
 - a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita Iva.
5. Gli uffici comunali devono informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti che possano incidere sull'esecuzione del servizio.
6. Qualora venga richiesto, il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Concessionario una *password* di accesso al sistema SISTER per la visualizzazione delle situazioni patrimoniali dei debitori.

Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1 e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Comune provvede a consegnare al Concessionario tracciato informatico delle entrate non riscosse spontaneamente.
3. Le entrate interessate sono quelle riferite agli anni di durata dell'appalto e a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva non siano decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento.
4. In generale il servizio di riscossione coattiva per le varie entrate, tributarie ed extra-tributarie, dovrà avvenire sia sulla base degli accertamenti effettuati dal Comune, che degli elenchi (liste di carico), trasmessi dal Comune.
5. Le quote affidate dovranno essere poste in riscossione entro 30 giorni dalla consegna delle liste di carico, con notifica dell'ingiunzione fiscale, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
6. Il Concessionario dovrà garantire all'Ente la reperibilità almeno negli orari di lavoro degli uffici comunali interessati al servizio di riscossione. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile si considera effettuata al Concessionario.
7. Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del complesso dei servizi, con risorse umane proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso.
8. Competono all'aggiudicatario le seguenti attività:

- a) Acquisizione delle liste di carico fornite dall'Ente;
- b) Analisi e verifica circostanziata del credito da riscuotere e delle sua esigibilità;
- c) Attivazione, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
- d) Predisposizione, sottoscrizione, stampa ed invio al domicilio del debitore delle ingiunzioni fiscali e bollettini (o altri strumenti di pagamento), relative ai pagamenti non effettuati, mediante raccomandata ovvero notificati da Ufficiale di Riscossione Messo Notificatore.

L'atto di riscossione (ingiunzione) dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali, ecc.); le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto, nonché contenere in allegato il bollettino per il versamento con indicazione del conto corrente postale sul quale eseguire l'accredito.

- e) Verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso del Comune, decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento il Concessionario
- f) Raccolta ed esamina delle segnalazioni prodotte dal contribuente ed inoltre delle stesse al Comune, il quale provvederà a comunicare al Concessionario le linee da seguire sulle posizioni analizzate in merito a eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi. Il Concessionario si impegna a fornire risposta ai contribuenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle segnalazioni prodotte.
- g) Attivazione, fatto salvo quanto previsto ai punti e) e f) e, decorsi i termini dalla notifica, delle procedure cautelari e le procedure esecutive, secondo le modalità consentite per legge, nelle forme del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi e delle misure cautelari, fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria in relazione all'ammontare del debito. Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 77, comma 1-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non può essere iscritta ipoteca sugli immobili qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore complessivamente a € 20.000,00 (ventimila).
- h) Riscossione dei crediti sui conti correnti postali o bancari dedicati;
- i) Attività di sollecito telefonico: la sollecitazione telefonica, seguirà e/o precederà l'emanazione di ogni tipologia di atto del procedimento di riscossione coattiva. Dovrà essere attivata subito dopo la notifica delle intimazioni di pagamento e dovrà essere ripetuta dopo la notificazione delle ingiunzioni fiscali e prima dell'avvio delle procedure esecutive;
- j) Per le quote non riscosse il Concessionario dovrà darne comunicazione al Comune secondo le modalità di cui all'articolo successivo.
- k) Rendicontazione analitica, dettagliata per partita, annualità e tipologia di tributo/entrata, lista di carico delle posizioni in escussione;
- l) Predisposizione di tutti gli atti per ciò che concerne i crediti inesigibili ovvero i pignoramenti con esito negativo e per l'istruttoria delle eventuali rinunce per antieconomicità ai suddetti crediti;
- m) Effettuazione dei rimborsi a favore dei contribuenti o utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;

- n) Messa a disposizione del Comune di Rosate di una procedura informatica che consenta di visualizzare *on line* con accesso web protetto, lo stato della riscossione relativamente ad ogni singolo credito, con possibilità di interrogazione secondo diverse chiavi di ricerca, nonché la gestione degli sgravi o sospensioni delle attività coattive disposte dall'Ente, come dettagliato al successivo art.12.
- o) Messa a disposizione del Comune di Rosate di credenziali di accesso, in sola visualizzazione, del conto dedicato per la verifica degli incassi;
- p) Gestione del contenzioso conseguente alle attività poste in essere ai punti precedenti.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione, come definito all'articolo 1, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il Concessionario provvede ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge, dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti approvati degli organi di governo e gestione del Comune.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile Unico Contrattuale, munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art.7 e dall'art.10 Dm n. 289 del 2000. A tale Responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.
4. Il Concessionario, inoltre, provvede a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il Responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
5. Le designazioni dei Responsabili di cui ai commi 3 e 4, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.
6. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente le forme degli atti ed i termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.
7. Il Concessionario è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.
8. Attivare apposito conto corrente postale o bancario, ad esso intestato e sostenerne le relative spese di gestione, per la riscossione coattiva, con l'obbligo di fornire al Comune i codici di accesso a ciascun conto per la visualizzazione dei dati e di trasmettere mensilmente l'estratto conto degli stessi.
9. Fornire comunque tutte le prestazioni connesse all'oggetto del rapporto che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità, per assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.
10. Il Concessionario elegge e mantiene in Rosate, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi,

ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E', in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario.

11. Il Concessionario si obbliga ad applicare al personale dipendente le norme di legge, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico.
12. Il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
13. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario; la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di decadenza dal rapporto contrattuale.
14. Il Concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione coattiva vengano svolte in conformità al progetto tecnico e nel rispetto della normativa vigente.
15. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.
16. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.
17. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando/disciplinare di gara e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
 - Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

Art. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 8 - PROCEDURE CONCORSUALI

1. Il Concessionario quando abbia avuto notizia, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione del Comune, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione, deve attivare tutte le attività necessarie alla tutela del credito del Comune, procedendo con l'insinuazione del credito al passivo di tali procedure e dandone tempestiva informazione al Comune.
2. L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire al Comune il monitoraggio delle procedure.

Art. 9 - ATTIVITA' DI CONTENZIOSO IN CAPO AL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del Comune. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire il necessario supporto di tipo tecnico/amministrativo per consentire la eventuale costituzione da parte del Comune nei giudizi in questione.

Art. 10 - GESTIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E GLI UTENTI

1. Il Concessionario deve attivare servizi di *front office* e di *call center* secondo le disposizioni dettate dal presente capitolato e dall'offerta tecnica. Le risorse impiegate devono essere adeguatamente formate nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai contribuenti.
2. Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ad organizzare, presso idonei spazi comunali messi a disposizione dell'Amministrazione, uno sportello per il ricevimento degli utenti, per tutta la durata del contratto, con proprio personale adeguatamente preparato, in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini.
3. Il Concessionario dovrà farsi carico dell'attrezzatura informatica necessaria all'espletamento dei servizi dell'utenza.
4. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dall'utenza e, comunque, per almeno 6 ore settimanali da concordare con il responsabile dell'Ufficio Tributi. Dovrà, inoltre, essere assicurata una reperibilità da remoto non inferiore a 15 ore settimanali.
5. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; deve agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta; deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
6. Il Concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della loro posizione debitoria e dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, apposita documentazione.
7. Il Concessionario deve garantire l'assistenza tecnica e informativa a cittadini e utenti anche attraverso un sito web e una casella di posta elettronica dedicata al Comune di Rosate, alla quale i cittadini e gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste.
8. Il Concessionario deve attivare un servizio di *call center* secondo quanto previsto dall'offerta tecnica aggiudicata.
9. Nell'esecuzione delle attività previste il Concessionario è tenuto ad adottare un approccio metodologico di tipo non invasivo, privilegiando l'esecuzione di procedure che permettano

la sensibilizzazione dei contribuenti al pagamento spontaneo. Tale modo di operare è correlato alla situazione economica del Paese e alla necessità di recuperare bonariamente i crediti dell'Ente nel più breve tempo possibile e nel rispetto dello Statuto del Contribuente.

10. A tal fine il servizio reso deve prevedere, secondo quanto dettagliato nell'offerta tecnica, prima dell'invio dell'ingiunzione di pagamento o l'iscrizione a ruolo, l'intimazione al pagamento mediante attività di sollecito telefonico di cui al comma art.5 comma 8 lettera i) solleciti "bonari" , nonché attività di gestione delle chiamate in entrata per informazione al contribuente.

Di tali azioni, se non risolutive e per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva, deve essere fornito apposito elenco all'Ente.

ART. 11- DISCARICO PER INESIGIBILITÀ, RATEAZIONI E SOSPENSIONI

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l'elenco delle quote ritenute inesigibili.
2. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
3. Accertata la completezza della documentazione il Comune, con provvedimento del funzionario comunale competente, provvede al discarico formale delle somme inesigibili e al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di procedura intraprese, entro i limiti previsti dal D.M. 21 novembre 2000.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure di riscossione;
 - c) la mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine di diciotto mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per le procedure di particolare complessità che siano ancora in corso alla scadenza del predetto termine e che siano state tempestivamente segnalate dal Concessionario al Comune;
 - d) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
 - e) mancata riscossione del credito per imperizia o negligenza del Concessionario.
5. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escuterà la cauzione come previsto al successivo art. 18.
6. Il Concessionario può concedere la rateazione dell'importo dovuto, nei limiti stabiliti dalle linee di condotta fissate dal Comune, ed è tenuto a darne comunicazione all'Ente attraverso l'invio di un riepilogo periodico, con cadenza mensile, che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.
7. Per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione deve essere reso disponibile al Comune su piattaforma *web* che consenta il monitoraggio dei pagamenti.
8. Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano e individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.

9. Il Concessionario è tenuto a sospendere la riscossione coattiva su indicazione dell'Ente nei casi in cui ricorra una condizione di morosità incolpevole, come definita da apposito provvedimento dell'Amministrazione che deve disciplinare anche i termini temporali della sospensione. La sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma *web* messa a disposizione del Comune.

Art. 12 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE RISCOSSIONI

1. Il Concessionario deve svolgere un'attività di rendicontazione che contempli ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, pignoramento nelle sue varie forme, vendita di beni pignorati e, comunque ogni attività prevista al precedente art. 5.
2. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune un'apposita procedura informatica consultabile via *web* che consenta la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite per tipologia di entrata. L'applicativo dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:
 - ✓ elaborazione, controllo anagrafico e meccanizzazione delle liste di carico trasmesse dal Comune;
 - ✓ generazione del flusso di stampa;
 - ✓ stampa e recapito degli atti nelle forme di legge;
 - ✓ monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti ingiuntivi/cartelle di pagamento;
 - ✓ accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati, con possibilità di estrazione di un tracciato *record* degli stessi;
 - ✓ rendicontazione dello stato degli atti;
 - ✓ gestione e monitoraggio delle eventuali rateizzazioni concesse o sospensioni disposte dall'Ente;
 - ✓ reiterazione delle ingiunzioni non notificate per irreperibilità o trasferimento;
 - ✓ identificazione della lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi;
 - ✓ monitoraggio dei pignoramenti presso terzi, ivi compresi quelli a valere sul quinto dello stipendio;
 - ✓ monitoraggio dei pignoramenti mobiliari e immobiliari;
 - ✓ monitoraggio dei fermi amministrativi;
 - ✓ monitoraggio della vendita dei beni pignorati ;
 - ✓ rendicontazione dettagliata per tipologia di entrata con suddivisione degli importi riversati per tipologia di tributo (debiti pagati, disarcicati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc.);
 - ✓ conoscenza dell'esito per ogni atto stampato (ad esempio: disarcicato, pagato, impugnato, irreperibile).
3. La procedura di rendicontazione deve consentire al Comune di visualizzare in qualsiasi momento, mediante apposita piattaforma *web*, per ciascuna tipologia di entrata o per ciascuna lista di carico o accertamento di bilancio i dati relativi a:
 - ✓ situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive);
 - ✓ situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.
4. A cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui fanno riferimento le riscossioni, deve essere prodotta una rendicontazione indicante distintamente le riscossioni effettuate con l'indicazione almeno delle seguenti voci:
 - ✓ identificativo della consegna del carico;
 - ✓ anagrafica del debitore (nome, cognome, codice fiscale);
 - ✓ somma riscossa con separata indicazione di tipologia di imposta/corrispettivo, sanzioni,
 - ✓ interessi e indicazione dell'aggio spettante al Concessionario;

- ✓ spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
 - ✓ spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
 - ✓ spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore che spettano al Comune;
 - ✓ spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore;
 - ✓ somme rimborsate al debitore.
5. In riferimento alla tassa rifiuti deve essere data separata indicazione dell'importo incassato a titolo del tributo annuale di cui all'art. 19 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, dovuto alla Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, che il Concessionario è tenuto a versare direttamente alla Tesoreria della Provincia come previsto al comma 7 di tale articolo.
 6. Su richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto a fornire dati sulla situazione aggiornata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari ed esecutive in corso, nonché delle eventuali richieste di rateizzazione.
 7. Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati e annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili con indicazione delle cause di inesigibilità.
 8. Le fasi della procedura dovranno essere aggiornate in tempo reale, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi di ogni evento.
 9. L'accesso alla piattaforma *web* dovrà avvenire con i più aggiornati criteri di sicurezza.
 10. Il Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione e provvede ad elaborare i dati degli incassi per la rendicontazione *on line* e cartacea.
 11. Il Concessionario assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto, oltre al rendiconto della gestione, a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'art. 233 del D. Lgs 267/2000 e nell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

Art. 13 – CANALI DI PAGAMENTO

1. Il Concessionario mette a disposizione dei contribuenti almeno i seguenti canali di pagamento:
 - bollettino di conto corrente postale;
 - strumenti di pagamento elettronico attraverso Internet senza oneri a carico del Comune;
 - operazioni bancarie;
 - Modello F24 ove previsto;
 - presso il proprio sportello sul territorio comunale in contanti o bancomat;
 - altri canali che l'Amministrazione comunale ritenesse opportuno attivare;
 - altre forme di pagamento eventualmente previste nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 14 – CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

1. Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario un aggio, nella misura di quello offerto, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi, al netto delle spese postali e delle procedure esecutive, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

2. Le spese postali e le spese di notifica, per gli avvisi, comunicazioni ed atti diretti ai contribuenti, finalizzati alla riscossione coattiva, sono a carico del Concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii: tali spese non potranno essere addebitate al Comune neanche in caso di discarico per inesigibilità.
3. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessiti giuridicamente per il recupero della debenza, verranno addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale fissato dal DM 21 novembre 2000, fatte salve eventuali modifiche.
4. Le spese di cui al comma 4 addebitate al contribuente moroso, ma non recuperate, saranno addebitate all'ente impositore, nella misura percentuale ridotta risultante dall'offerta presentata in sede di gara, solo nel caso di procedura esecutiva infruttuosa, dichiarata ed accertata tale, mediante la procedura del discarico per inesigibilità. Rimarranno a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso ovvero siano oggetto di comunicazioni di inesigibilità per le quali è stato nel frattempo rifiutato il discarico con provvedimento definitivo.
5. Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura dell'aggio, ovvero il corrispettivo dovuto, a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.1456 del codice civile.
6. Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate. Tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al periodo precedente e non potranno comunque superare il massimale di cui al D.M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche. Rimarranno invece a carico del Concessionario le sopracitate spese, qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso, e la partita non sia stato oggetto di discarico.
7. I corrispettivi contrattuali saranno erogati secondo le modalità previste dal successivo art. 15.
8. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

Art. 15 – MODALITA' DI RIVERSAMENTO

1. Il Concessionario deve provvedere:
 - a) all'apertura di un conto corrente postale o bancario per la riscossione degli importi dovuti al Comune;
 - b) all'incasso - con le modalità individuate all'art. 13 - degli importi dovuti dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate;
 - c) al riversamento sul conto corrente postale della Tesoreria Comunale degli incassi relativi a ciascuna mensilità entro , diviso per tipologia di entrata, e non oltre la fine della prima decade del mese successivo, trattenendo l'aggio ad esso spettante;
 - d) a emettere, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui fanno riferimento le riscossioni, quattro distinte fatture trimestrali (una per ICI/IMU/TASI/CIAP, una per TARSU/TARES/TARI, una per gli incassi di sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, una per le altre entrate) per l'importo trattenuto a titolo di compenso ai sensi dell'art. 3; la fattura dovrà riportare il dettaglio delle seguenti voci:
 - aggio;
 - I.I.V.A. applicata sull'aggio e dovuta in base alle norme citate all'art. 3, comma 1;

- somme riscosse dai creditori a titolo di spese postali o di notifica;
 - spese relative alle procedure cautelari o esecutive riscosse dai creditori;
 - spese relative alle procedure cautelari o esecutive a carico dell'Ente per i casi di posizioni non pagate, a condizione che siano state esperite tutte le fasi possibili atte al recupero del credito con attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta dall'ufficiale di riscossione;
 - somme rimborsate ai creditori;
- e) a versare il Tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 direttamente alla Città Metropolitana di Milano, come previsto al precedente art.12, comma 5;
- f) a versare il contributo IFEL (di cui all'articolo 10, comma 5, del D. Lgs. 504/1992), previsto per l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta municipale propria, le modalità previste dalla normativa vigente.
Resta a carico del Comune il costo relativo ai contributi di cui sopra, dei quali dovrà essere fornita dettagliata rendicontazione al Comune.
- g) alla conservazione ordinata e cronologica dei versamenti effettuati dai contribuenti e delle relative quietanze, nonché dei riversamenti effettuati al Comune; il Concessionario è altresì tenuto, se richiesto, ad inviare copia delle quietanze di riscossione, delle scritture contabili e degli estratti conto a giustificazione dei riversamenti.

Art. 16 – INDENNITA' DI MORA

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, si applica un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali in vigore nel semestre di riferimento, maggiorato di tre punti. Nel caso in cui il ritardato versamento di tali somme si verifichi tre volte in un anno solare, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione.
2. Le somme dovute potranno essere recuperate dal Comune mediante escussione della cauzione prestata, che il Concessionario dovrà reintegrare entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'Ente concedente, come previsto dal successivo art. 18, comma 5.

Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Stazione appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.
La società affidataria è tenuta:
 - a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione appaltante riterrà opportuno eseguire;
 - b) fornire alla Stazione appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente;
2. La Stazione appaltante ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.
3. Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno il Concessionario è tenuto a prestare prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione della concessione, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto, tale garanzia può essere costituita, a scelta del Concessionario:
 - in contanti;
 - in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente concedente;
 - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Pertanto il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 21.
4. Il Comune procede ad escutere la cauzione, tra l'altro, in caso di mancato o tardivo versamento delle somme ad esso dovute dal Concessionario .
5. Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'Ente concedente, a pena di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e del seguente art. 19.
6. La garanzia deve avere efficacia fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso la cauzione verrà svincolata con determinazione dirigenziale al termine della concessione, dopo l'avvenuta riconsegna al Comune, da parte del Concessionario, dei dati in suo possesso, previa verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in genere, della regolare esecuzione del servizio, e dopo che sia stato regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto.

Art. 19- ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto dai successivi articoli 22 e 26, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale

dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 20 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 3, del presente capitolato, ma è tenuto a concludere tutte le procedure in corso di esecuzione/ formalizzazione anche oltre il termine di scadenza della concessione.
2. Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto :
 - a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
 - b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il Concessionario medesimo. Le banche dati dovranno essere perfettamente aggiornate ed in linea con le azioni ed i documenti trasmessi ai contribuenti ed al Comune.
Qualora, invece, non avessero tali caratteristiche, saranno ripristinate e o bonificate dal Comune o dal soggetto eventualmente subentrante con oneri e spese completamente a carico della ditta "uscente".
 - c) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
 - d) ogni altro documento o informazione necessario o comunque utile relativo al servizio svolto o ancora da svolgere o da completare.
3. In prossimità della scadenza del contratto in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i quattro mesi precedenti la scadenza, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune tutti i dati statistici, dati contabili, informazioni, istruzioni o altro, inerenti la gestione, utili e/o necessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valutazioni.
4. Nel caso di mancata collaborazione nella fase di predisposizione della nuova gara o del subentro del nuovo Concessionario al termine del contratto, l'Amministrazione comunale potrà applicare la penale prevista all'art. 21.
5. In caso si verificano versamenti o riscossioni in data successiva alla scadenza del contratto, il Concessionario è obbligato a riversare al Comune tali importi nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.
6. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.
7. Il Concessionario dovrà garantire al Comune, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso alla procedura informatica di cui all'art. 12, comma 2, per la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite.

Art. 21 - PENALITÀ

1. Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, coadiuvato dagli altri soggetti individuati dal Comune, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prestazioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali entro il termine di volta in volta indicato.
2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.
3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili, si procederà all'applicazione delle penali come di seguito indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) mancato avvio delle procedure dirette al recupero del credito entro il termine di cui all'art. 5, comma 5: €. 50,00 per posizione e per ogni giorno di ritardo;
 - b) per ciascun pagamento non abbinato o non abbinato correttamente alla rispettiva posizione debitoria o per ogni aggiornamento alla rendicontazione via *web* effettuato oltre il termine di cui all'art. 12, comma 8: da €. 50,00 a €. 100,00;
Nel caso in cui i mancati o errati abbinamenti degli incassi alle posizioni debitorie comportino l'invio di ulteriori atti impositivi agli utenti, il Concessionario - qualora gli errori siano allo stesso imputabili - dovrà rimborsare anche eventuali oneri sostenuti dal Comune o dai contribuenti.
 - c) Per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 100% della pretesa creditoria e disconoscimento delle spese di procedura;
 - d) per il mancato rispetto dei termini di riversamento, di cui al precedente art. 15, comma 1, lett. c), il 6% (sei per cento) dell'importo da riversare, oltre al tasso di interesse legale.
Perdurando il mancato riversamento nei successivi trenta giorni, si farà luogo all'escussione della garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro;
 - e) per ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti, rispetto ai termini assegnati dal Responsabile per l'Esecuzione del contratto anche nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 17: da €. 100,00 a €. 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - f) per inidonea o incompleta attivazione dei servizi *web* di cui all'art. 12, comma 2: da €. 100,00 a €. 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento.
 - g) per ritardo nella presentazione o incompletezza del rendiconto di cui all'art. 12, comma 4: da €. 100,00 ad €. 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento;
4. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale; in tal caso il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. In caso di applicazione di penali, il Comune non corrisponderà l'importo stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite; è comunque fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità il Comune potrà rivalersi sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di cui al precedente art. 18, comma 5.
7. L'inesatto adempimento o i ritardi determinati da cause di forza maggiore dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati via PEC dal Concessionario al Responsabile dell'Esecuzione del contratto.

8. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, il cui funzionamento e le cui competenze sono regolate dal D.M. 9 marzo 2000 n.89.

Art. 22 - DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, e precisamente:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. La decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile del Settore Area Servizi Amministrativi.
3. In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il Responsabile del Settore Tributi diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.
Al verificarsi della decadenza, l'Amministrazione avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 21.

Art. 23 - FACOLTÀ DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN CASO DI FALLIMENTO, RISOLUZIONE O DECADENZA

1. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50, l'Ente concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario o di decadenza dalla concessione, o di risoluzione o di recesso o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

Art. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 76, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, e di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.
2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte

del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, di una formale comunicazione a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Art. 25 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO

1. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50.
2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50;
 - b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.
3. In caso di sopravvenuta operatività di una Convenzione CONSIP più conveniente per il Comune, l'Ente Concedente potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Art. 26 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
2. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
4. Possono essere date in subaffidamento le attività di stampa e spedizione degli atti purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità dell'affidatario.

Art. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del Comune, previa contestazione degli addebiti al Concessionario, risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) qualora non venga reintegrata la garanzia definitiva a seguito di escussione della stessa per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato e dalle norme di legge;
 - b) applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
 - c) danno all'immagine del Comune;
 - d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) mancata presentazione del conto della gestione e del conto giudiziale;
 - f) interruzione del riversamento delle somme incassate;
 - g) rifiuto o ritardata produzione di documentazione richiesta;
 - h) mancata apertura nel territorio comunale dello sportello di cui all'art. 10, comma 2, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- j) negligenza grave nello svolgimento dell'attività quando la gravità e la frequenza delle infrazioni siano tali da compromettere lo svolgimento del servizio.
2. Il Comune si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Concessionario.

Art. 28 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia al Comune di Rosate e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, di qualsiasi natura, per danni sia alle persone sia alle cose, nonché per danni di natura esclusivamente patrimoniale, arrecati per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione e per tutta la durata del servizio, con un massimale non inferiore a €. 1.500.000,00 per ogni sinistro, esclusa la franchigia.
3. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Parte Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:
 - a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, accessi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;
 - b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa;
 - c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;
 - d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente Concedente, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Ente Concedente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
 - e) a comunicare all'Ente Concedente gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, all'Ente Concedente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti danno atto che ai sensi dell'art. 21 del Capitolato è vietata al Concessionario qualsiasi forma di cessione del contratto o di subconcessione, anche parziale, del servizio.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune nella persona del suo legale rappresentante.
2. Responsabili del trattamento interno dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.
3. Con l'aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume il compito di responsabile esterno del trattamento dei dati.
4. Il Concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; in particolare si obbliga affinché i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, in modo lecito e con correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 .
5. Il Concessionario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; essi sono tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'attività svolta.
6. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi del presente articolo.

Art. 31 - IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le imposte e spese relative al contratto e alle conseguenti formalità (tra cui imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria) sono a carico del Concessionario, fatta eccezione per l'I.V.A., che è a carico del Comune secondo l'aliquota stabilita dalla legge.

Art. 32 - CONTROVERSIE

1. Le controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle Parti di avvalersi dell'arbitrato.

Art. 33 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato sono automaticamente adeguate; in

caso di palesi incompatibilità si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.



COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE
COMPRESSE LE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA**

CIG. Z181B58760

**in esecuzione della determinazione
della Responsabile Area Servizi Amministrativi
n. 277 del 27/09/2016**

Articolo 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ROSATE Via Vittorio Veneto n.2- Cap.20088 -Rosate (Mi)

Tel.02/9083052-40 Telefax 02/90848046

Sito Internet: www.comune.rosate.mi.it

Settore competente: Settore n.1- Area Servizi Amministrativi

e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it;

indirizzo pec: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, come meglio specificato all'art.1 del capitolato speciale.

La concessione di servizi è definita alla voce vv) dell'art.3 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

Codice CPV : 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con l'esclusione di ogni altro corrispettivo.

Articolo 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio come meglio dettagliato nell'art.2 del capitolato.

Articolo 4 - IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO

Il valore della concessione è determinato, in base al disposto dell'art.35 del D.Lgs n..50/2016, dall'aggio massimo del 10% posto a base d'asta, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, a valere sulle somme effettivamente incassate (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive).

Ai soli fini della quantificazione del contratto, in base ai dati storici e contabili, si stima un importo dell'incassato pari al 30% delle somme mandate a ruolo.

Ciò premesso il valore complessivo **stimato*** dell'affidamento è definito come segue:

ENTRATE	CAPITALE AFFIDATO	N. POSIZIONI
TRIBUTARIE (TASSA RIFIUTI/ICI/IMU)	€. 690.228,25	2100
SANZIONI CDS	€.381.852,16	2500
ALTRE ENTRATE	€.59.730,65	150
TOTALE	€.1.131.811,06	4750

STIMA SOMME RISCOSSE 30%	€. 339.543,31
AGGIO 10%	€.33.954,33

*** Si precisa che, trattandosi di stima, gli importi avviati alla riscossione potrebbero subire modifiche nel corso della vigenza contrattuale.**

Pertanto, non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poichè **si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante per la Stazione Appaltante, ma semplicemente indicativo.**

Trattasi di concessione del servizio sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.35, comma 1 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

Articolo 5 - COMPENSI A BASE D'ASTA

Il servizio sarà remunerato ad aggio sulle riscossioni effettuate, nella misura risultante dall'aggiudicazione.

L'aggio offerto non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento), a pena di invalidità dell'offerta.

Articolo 6 - COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Articolo 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso il Comune di Rosate nonché, per la procedura di riscossione coattiva, il Comune di residenza dei contribuenti/utenti.

Articolo 8 - SUBCONCESSIONE

E' vietata la subconcessione del servizio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del capitolato speciale possono essere date in subaffidamento le attività di stampa e spedizione degli atti purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A" al bando, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

Articolo 9 - PROCEDURA DI GARA

L'affidamento in oggetto sarà effettuato tramite esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Per l'espletamento della procedura il Comune si avvale della piattaforma di *e-Procurement* "Sintel" (in seguito denominato anche "Sistema") messa a disposizione dall'"ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti" sul sito www.arca.regione.lombardia.it per la gestione della gara con sistemi telematici, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Per partecipare alla procedura di gara e presentare offerta gli operatori economici interessati devono preventivamente eseguire la registrazione a "Sintel", accedendo al sito sopra citato ed entrando in *E-procurement* – Piattaforma Sintel – Servizio Autenticazione - Sezione "Registrazione nuovo utente".

Le istruzioni relative alle modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel, alla registrazione e alla partecipazione alla gara sono contenute nei Manuali che si trovano nel sito predetto entrando in "Help" - Guide e manuali – Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

Per richiedere informazioni circa l'uso del Sistema i concorrenti possono:

- telefonare al *Contact Center* di "ARCA S.p.A.", raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi;
- scrivere una *e-mail* all'indirizzo supporto@arcalombardia.it (per inviare richieste di assistenza di natura tecnica);
- consultare sul sito www.arca.regione.lombardia.it la Sezione "Help", dove sono presenti anche le "Domande frequenti".

Articolo 10 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in base agli elementi indicati al successivo art.15. pt. b).

Articolo 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui agli artt.45 e 48 del D.Lgs n.50/2016.

I requisiti minimi di ammissibilità richiesti a pena di esclusione sono i seguenti:

Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016;
- b) assenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 50/2016;
- c) assenza di condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- f) osservanza degli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili (per i concorrenti stabiliti in Italia);
- g) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);
- h) inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- i) inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza;

Requisiti di capacità economica e finanziaria art.83 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.50/2016:

- a) possesso di idonee referenze, di cui all'Allegato XVII Parte I lettera a) D.Lgs n.50/2016, rilasciate da almeno due primari Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n.385 che attestino, a pena di esclusione, che il concorrente

ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, che gode di un buon volume di affari ed è idoneo, economicamente e finanziariamente, ad assumere l'appalto in oggetto.

- b) dichiarazione di avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013, 2014 e 2015) un fatturato specifico per lo svolgimento presso altri Comuni di attività di accertamento, riscossione volontaria e/o coattiva delle entrate pari ad almeno €.600.000,00;
- c) non aver subito perdite d'esercizio nell'ultimo triennio;

Requisiti di capacità tecnica e professionale art.83 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016:

- a) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione al D.M. 289/2000 ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
 - b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per il settore di attività oggetto della concessione o ad altro registro equipollente (art.83 comma 3 D.Lgs n.50/2016) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs N.50/2016;
 - c) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da cui risulti, quale requisito minimo, l'esecuzione con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempimenti, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara (cioè servizi di riscossione coattiva di entrate tributarie o patrimoniali) per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni;
 - d) possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 per i servizi di riscossione dei tributi degli Enti Locali;
- a) avere alla data di pubblicazione del Bando, nel proprio organico, un numero di dipendenti non inferiori a 15 (quindici) unità ed almeno un collaboratore, interno od esterno, con la qualifica di ufficiale della riscossione da almeno un biennio;
 - b) avere a disposizione un'adeguata procedura software ed un portale web per la gestione informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 24 h su 24, avente le funzionalità previste dall'art.12 comma 2 del capitolato speciale.

Articolo 12 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA E CONSORZI

In caso di R.T.I. e Consorzio e pena l'esclusione dell'offerta :

- **Requisiti di ordine generale:** dovranno essere posseduti e dichiarati in fase di offerta dal consorzio e da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio di qualsiasi tipologia, anche dalle consorziate indicate quale esecutrici del servizio;
- **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**
 - il requisito di cui alla lett. a) (referenze bancarie) dovrà essere posseduto, singolarmente da tutte le imprese associate;
 - Il requisito di cui alla lett. b) (fatturato specifico) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, deve essere posseduto per almeno il 50% dalla capogruppo o da una consorziata, e la restante

percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza del 100% del requisito medesimo;

• **Requisito di capacità tecnica e professionale:**

- i requisiti di cui alle lett. a) (iscrizione all'Albo Ministeriale), b) (iscrizione alla CCIAA), c) (servizi analoghi) ed e) (certificazione di qualità) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o, in caso di consorzi, ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o, in caso di consorzi di cui agli artt. 2602 e 2615-ter del Codice Civile (Consorzi ordinari), dalle consorziate incaricate dell'esecuzione del servizio;
- i requisiti di cui alle lett.e) ed lett.f) (software) dalla Capogruppo per i Raggruppamenti temporanei di Impresa e da una Consorziata per i Consorzi. E' necessario che la composizione, da prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del requisito richiesto.

Articolo 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa dichiarazione sostitutiva) sia per sé sia per l'impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:

- a) una sua dichiarazione attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (*redatta in conformità al modello "Allegato A"*)
 - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (*redatta in conformità ai modelli "Allegato A"*)
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione;
- in particolare, tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- ✓ oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - ✓ durata;
 - ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti interessati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (segnalazione all'A.N.A.C.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, nè che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 14 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 17/10/2015, pena la nullità dell'offerta e, comunque la non ammissione alla procedura, con le modalità di seguito indicate.

Non sarà ritenuta valida e, non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale data e orario anche per cause non imputabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. **Non saranno accettate offerte pervenute in forma cartacea.** E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poichè Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune di Rosate e ARCA LOMBARDIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Le sospensioni non sono previste nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dal concorrente.

Articolo 15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'invio dell'offerta e della documentazione ad essa relativa dovrà avvenire seguendo gli step dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- a. una "busta telematica" contenente la **Documentazione amministrativa**;
- b. una "busta telematica" contenente l'**Offerta tecnica**;
- c. una "busta telematica" contenente l'**Offerta economica**.

Si precisa che:

- ✓ prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nel plico virtuale dedicato all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo come dettagliatamente previsto dai Manuali sopracitati.

15.A) BUSTA TELEMATICA A "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di seguito riportati:

A. 1 Dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata, firmata digitalmente, e redatta in conformità all'allegato modello A) :

- ✓ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'R.T.I., il Consorzio, nel caso di R.T.I., Consorzio non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di R.T.I., Consorzio già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

A. 2 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 a comprova del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (Allegato XVII al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Parte I, lettera a).

Al riguardo si precisa che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario e impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili, a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione della concessione. Perciò l'istituto bancario,

ai fini del rilascio dell'attestazione, deve aver potuto conoscere gli impegni derivanti dalla concessione; ne consegue che le attestazioni dovranno fare specifico ed esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara in oggetto ed essere successive alla data di pubblicazione degli atti di gara.

A. 3 Prova dell'avvenuta costituzione di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione e quindi di **€.679,09** = ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da fornirsi esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- a) fidejussione rilasciata (con firma digitale del soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza) da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
- b) Ricevuta della Tesoreria Comunale attestante il versamento in contanti;
- c) Ricevuta attestante il deposito di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

In ogni caso, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (art. 103, comma, 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). In mancanza di un mandato irrevocabile, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali obbligati principali.

Per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio dovranno allegare alla prova della costituzione della cauzione copia della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o corrispondente dichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione della garanzia può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del

raggruppamento sono in possesso della certificazione; in caso di raggruppamento di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione del 50% della garanzia può essere riconosciuto se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse riferibile (Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 44/2000 del 27 settembre 2000).

Salvo che per l'aggiudicatario, la garanzia prestata sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara.

In caso di garanzia prestata in contanti, la restituzione verrà effettuata alla stessa persona che ha effettuato il deposito oppure a persona espressamente autorizzata dal depositante con procura autenticata.

- A. 4 Capitolato Speciale e presente bando/disciplinare firmati digitalmente;
- A. 5 Copia della certificazione di qualità UNIEN ISO 9001/2008 per servizi di riscossione dei tributi degli Enti Locali (in caso di RTI, la presente certificazione deve essere prodotta dai componenti del raggruppamento).
- A. 6 Documento "PassOE" generato dal sistema AVCPass – accessibile attraverso l'apposito *link* sul sito *web* dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per effetto dell'art. 19, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90) all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass-attestante> l'abilitazione ell'operatore economico concorrente al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici.44 (BDNCP) istituita presso l'Autorità.
- A. 7 Per i **"raggruppamenti d'impres già costituite"**, **copia conforme all'originale dell'atto pubblico o della scrittura privata** di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- A. 8 Qualora un concorrente sia un **"raggruppamento d'impres non ancora costituito"**, **dichiarazione di partecipazione al raggruppamento** sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con l'indicazione dell'impresa capogruppo e che contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del servizio, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese;

Trattandosi di importo a base di gara inferiore ad € 150.000,00 il presente affidamento è esente dal pagamento del Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Autorità stessa n.163 del 22/12/2015.

15.B) BUSTA TELEMATICA B “OFFERTA TECNICA” (MAX 70 PUNTI)

Nell'apposito campo “offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione dovrà inserire una **Relazione tecnica, sviluppata in assoluta coerenza con quanto richiesto nel capitolato che dovrà esplicitare gli elementi sotto indicati**, che si assumono quali criteri generali di valutazione:

OFFERTA TECNICA: PESO MAX 70 così distribuiti:

Descrizione	PUNTEGGIO
1. Organizzazione, procedure e modello di gestione del progetto	Fino a punti 25
<i>1.1 Strumenti e metodologie adottate per garantire l'efficacia della riscossione</i>	<i>fino a punti 10</i>
<i>1.2 Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti</i>	<i>fino a punti 5</i>
<i>1.3 Modalità e tempi di adozione di azioni cautelari in relazione alla data di consegna delle liste di carico</i>	<i>fino a punti 5</i>
<i>1.4 Attivazione del servizio di sollecito bonario pre-ingiunzione, modalità di resa e rendicontazione del servizio</i>	<i>fino a punti 5</i>
4. Staff del personale impiegato ed organizzazione periodica delle attività di formazione ed aggiornamento <i>Numero, professionalità del personale desunta dal curriculum e piano di formazione/aggiornamento adottato. Dovrà, inoltre, essere specificato il numero dei dipendenti che compongono l'ufficio legale, con l'indicazione del ruolo, ad esempio studio e approfondimento delle normative, gestione del contenzioso, del numero dei dipendenti abilitati ad effettuare perizie di beni mobili e/o immobili nell'ambito di procedure esecutive nonché il numero di ufficiali della riscossione presenti in organico.</i>	Fino a punti 10
5. Strumenti informatici ed operativi utilizzati: <i>Nella valutazione si terrà conto della flessibilità, semplicità, funzionalità, efficacia e completezza degli strumenti. Dovrà essere effettuata una descrizione del software e del sito web sottolineando gli aspetti più innovativi e di efficienza, la tempistica di aggiornamento del database utilizzato per le procedure on-line per lo svolgimento del servizio e accessibilità per l'Ente. Inoltre dovranno essere indicate le fasi da compiere per singola pratica di recupero credito, con annotazione delle date e degli esiti per ciascuna fase e la tempistica di aggiornamento delle posizioni di ciascun contribuente/utente</i>	Fino a punti 10
6. Gestione di rapporti con il contribuente	Fino a punti 15
6.1 Organizzazione del front-office e call-center <i>Nella valutazione si terrà conto dell'organizzazione dell'attività di sportello e di call-center, con particolare riguardo al numero degli operatori, al numero dei giorni e al numero di ore di ricevimento settimanali da esprimere in rialzo rispetto al capitolato.</i>	<i>fino a punti 5</i>

6.2 Canali di pagamento messi a disposizione <i>Nella valutazione si terrà conto del numero e della tipologia degli strumenti di pagamento adottati</i>	<i>fino a punti 5</i>
6.3 Strumenti e metodologie adottate per la semplificazione e la trasparenza: <i>strumenti e metodologie adottati per semplificare e migliorare il rapporto con il contribuente, carta di qualità del servizio di riscossione.....</i>	<i>fino a punti 5</i>
7. Gestione del contenzioso tributario	<i>Fino a punti 5</i>
8. Offerte migliorative <i>Sarà oggetto di valutazione l'offerta di ulteriori servizi e/o forniture aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti nel capitolato o dalla normativa vigente e/o di prestazioni integrative, senza alcun aggravio di costi per il Comune, che possano aumentare l'efficacia e la qualità degli interventi stessi e migliorare la qualità complessiva del servizio prestato e reso al Comune e all'utenza.</i>	<i>Fino a punti 5</i>
TOTALE OFFERTA TECNICA	70

Il progetto tecnico, declinato come sopra dovrà indicato, consistere nel limite massimo di 10 (dieci) cartelle, facciata singola formato A4, numerate progressivamente, carattere arial 12, interlinea 1,5 righe, comprensive di eventuali grafici, descrittivo dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste. Ogni cartella ulteriore rispetto alle dieci previste, non formerà oggetto di valutazione da parte della commissione.

E inoltre dovrà:

- essere formulato in lingua italiana;
- essere in formato pdf;
- essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio il documento "Progetto Tecnico" pena l'esclusione dal concorrente, deve essere sottoscritto digitalmente:

- ✓ in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- ✓ in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

I punteggi di cui a ciascun parametro dell'offerta tecnica saranno assegnati da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs n.50/2016, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da zero a uno) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento con la seguente scala di valori:

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI QUALITA'
OTTIMO	Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto, proponendo anche alcuni aspetti innovativi o migliorativi	1,0
BUONO	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento in modo completo anche con alcuni approfondimenti	0,8
DISCRETO	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	0,6
SUFFICIENTE	Progetto accettabile ma poco strutturato	0,4
SCARSO	Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato	0,2
INSUFFICIENTE	Progetto carente, generico e inadeguato	0,0

Il punteggio raggiunto sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

C(a) = ditta indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

\sum_n = sommatoria

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito

V(a)_i = difetto coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Il punteggio acquisibile da ogni Ditta Partecipante per questa valutazione sarà quindi $0 \leq C \leq 70$.

La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame della documentazione e/o delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Clausola di sbarramento. Le ditte partecipanti alla gara non potranno accedere alla valutazione dell'Offerta Economica nel caso in cui non avessero ottenuto almeno 42 (quarantadue) punti nella valutazione dell'Offerta Tecnica.

15.C) BUSTA TELEMATICA B OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Attraverso l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà scaricare, compilare, sottoscrivere con firma digitale e ricaricare sul Sistema la propria offerta economica utilizzando esclusivamente il Modello B) riportante:

- in cifre e in lettere la percentuale di aggio che il concorrente intende trattenere per sé come corrispettivo in caso di aggiudicazione;
- in cifre ed in lettere, i costi aziendali (o "specifici") concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale indicazione, richiesta ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n.50 del 2016, è a pena di esclusione, in considerazione della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti (v. Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2012 n. 212) e della presenza di un preciso e ineludibile obbligo legale (T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016 n. 1604), e la sua mancanza non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del decreto citato, trattandosi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale relativa all'offerta.

I concorrenti dovranno, altresì, compilare ed allegare il modulo allegato all'offerta economica, (allegato B1) che documenta la composizione dei costi di gestione.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore (la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*).

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i suddetti documenti allegato B) e B1) pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, devono essere sottoscritti:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*) dall'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*) di tutte le imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, né offerte espresse in aumento.

Relativamente al punteggio previsto per l'**OFFERTA ECONOMICA (30 punti)** la commissione attribuirà il punteggio secondo la seguente formula:

$$P1 = A1 * (P \text{ max} / A1m)$$

Dove

P1 = punteggio da attribuire al concorrente in esame

A1 = aggio più basso offerto

P max = punteggio massimo assegnabile

A1m = Aggio offerto dal concorrente in esame

L'aggiudicazione del servizio sarà pronunciata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra indicati.

Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura d'asta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

Articolo 16 - VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

Articolo 17- MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La concessione è finanziata con mezzi ordinari di bilancio.

Articolo 18 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La Commissione procederà alla valutazione in conformità all'art.77 comma 1 del D.Lgs n.50/2016.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero procuratori o eventuali delegati a mezzo apposito atto recante la fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante della/e impresa/e.

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno **18 Ottobre 2016** alle **ore 9:30**, presso la sede del Comune di Rosate, via Vittorio Veneto n.2, Uffici Settore Area Servizi Amministrativi. La Commissione Giudicatrice procederà al preliminare accertamento della validità dei plichi pervenuti e dei documenti, per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, provvedendo alle operazioni finalizzate alla ammissione o all'esclusione motivata dei concorrenti.

Nella stessa seduta o in una successiva seduta pubblica la Commissione aprirà le buste "B" relative all'offerta tecnica per la verifica del solo contenuto.

In una o più successive sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione della documentazione presentata dalle concorrenti ammesse alla gara, per l'assegnazione dei punteggi in base ai parametri di valutazione prestabiliti.

In una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti durante le sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ciascun concorrente ammesso alla gara e, data lettura delle stesse, determinerà i relativi punteggi mediante la formula matematica indicata, redigendo, infine la graduatoria finale di merito con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dichiarando l'aggiudicazione da proporre al RUP, in favore del concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria, quale migliore offerente, ai sensi dell'art.95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno comunicate preventivamente ai concorrenti ammessi a mezzo Pec.

La Commissione di gara verificherà l'anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste dall'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Risulterà prima in graduatoria la ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta economica e tecnica, anche qualora fosse in gara un solo concorrente.

È fatta salva, per l'amministrazione comunale, la possibilità nel caso di una offerta ritenuta incongrua, di richiedere all'offerente, nei modi e tempi di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, le giustificazioni a corredo dell'offerta prodotta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Ente concedente si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, la concessione verrà aggiudicata al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente al complesso degli elementi diversi dall'elemento economico. Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si provvederà all'aggiudicazione definitiva della concessione con provvedimento successivo. L'affidamento potrà essere realizzato, nelle more della stipula del contratto, sotto riserve di legge.

Se nel termine fissato la ditta non si presentasse alla stipula del contratto, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 19 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente per mezzo della sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il termine perentorio di ricezione del giorno **12 ottobre 2016**; Tutte le richieste e le relative risposte, debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente, verranno inserite sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata, a disposizione di tutti i concorrenti, che hanno l'onere di consultarle.

Articolo 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del disposto di cui all'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio: a) il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'1/per mille dell'importo della concessione; b) il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (10 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di consegna del sistema di PEC. La risposta oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce tardivo adempimento e comporta l'esclusione dalla gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione di cui all'art. 83, c.9, del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate. Nei casi di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

Articolo 21 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Dopo la conclusione delle operazioni di gara per addivenire all'aggiudicazione definitiva della concessione la stazione concedente provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati.

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il comune procederà all'esclusione dello stesso dalla gara ed all'incameramento della garanzia provvisoria.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.

Articolo 22 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è regolato dal dispositivo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 23 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto - che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32 comma 14, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. e il "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001*", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26/01/2016;

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dei codici sopra citati.

Articolo 25 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 9 del 26/01/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Rosate ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2016/2018, pubblicati, sul sito web istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Pertanto, l'Amministrazione Comunale vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione della presente concessione, così come in tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 26 - VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA-INFORMAZIONI

La documentazione relativa alla concessione (bando e disciplinare di gara e capitolato) sarà resa disponibile sulla Piattaforma Sintel e sul Portale del Comune all'indirizzo Internet www.comune.rosate.mi.it sezione -Trasparenza - "*Bandi di gara*".

Per tutte le informazioni di carattere tecnico, le imprese interessate potranno rivolgersi all'Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (tel. 02/9083046-58).

Le informazioni di carattere giuridico-amministrativo potranno invece essere richieste alla Responsabile del procedimento Dott.ssa Adele Simonetta Panara (tel. 029083052 - fax 90848046 - e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it).

In caso di problemi tecnici relativi all'accesso e all'uso del sistema AVCPass e al rilascio del documento "PassOE", i concorrenti dovranno avvalersi degli strumenti di assistenza *on line* presenti nel sistema stesso sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>

Articolo 27 - CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Le controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del predetto Codice.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle Parti di avvalersi dell'arbitrato.


Articolo 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa A. Simonetta Panara)

*Firma autografata a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993*

- *Capitolato Speciale*
- *All. A - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata*
- *All. B Schema offerta economica ed allegato B1.*



COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

CODICE GIG N. Z181B58760 CPV: 79940000-5

**MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER GLI OPERATORI
ECONOMICI CONCORRENTI**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ (____) residente a _____ (____)

via/Piazza _____ N. _____

C.F. _____

nella sua qualità di (barrare la voce che interessa) :

- Legale rappresentante
 Titolare
 Procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. _____ del _____

del Dr. _____ Notaio in _____

della Ditta _____

con sede legale in _____ (____)

via /Piazza _____ N. _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

telefono n. _____ telefax n. _____

Pec _____

che partecipa alla procedura in oggetto come:
(barrare la voce che interessa)

- A. SINGOLARMENTE
oppure
 COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (R.T.C.)
FORMATO DA:
 denominazione/ragione sociale/ forma giuridica/ sede legale/quota di partecipazione all'
R.T.C.

1

2

3

B1. Indicare l'impresa capogruppo

oppure

C. IN QUALITA' DI CONSORZIO

C1 Indicare tipologia di consorzio

CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli art. 2602 e 2612 Cod. Civ.

CONSORZIO DI COOPERATIVE

CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45 D.Lgs.50/2016;

D) IN QUALITA' DI G.E.I.E.;

E. IN QUALITA' DI OPERATORE ECONOMICO, STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l'esecuzione del servizio in appalto, contenute nel bando / disciplinare di gara e nel capitolato speciale;

2) che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti di altro stato membro non residente in Italia, indicare i dati di iscrizione nel registro professionale o commerciale europeo, a norma dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016) della provincia di _____ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

a) numero di iscrizione _____

b) data di iscrizione _____

c) durata della ditta/data termine _____

d) forma giuridica _____

e) oggetto sociale _____

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al nr.....

3) che l'impresa è iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e

dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, al n. _____ ;
 che la stessa non è stata sospesa o cancellata all'Albo e che permangono tutti i requisiti necessari per l'iscrizione;

- 4) che le persone (*) per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali ex art.80 comma 1 D.Lgs n.50/2016 sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):

Carica e relativa durata	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Comune e indirizzo di Residenza

(*) titolare e direttore tecnico (se si tratta di un'impresa individuale), tutti i soci e direttore tecnico (se si tratta di una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico (se si tratta di una società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico , socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratti di altri tipi di società o di consorzi)) (**indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza**);

- 5) che gli indirizzi degli uffici per la verifica dei requisiti dichiarati sono:

- Ufficio Provinciale Lavoro competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto Legge n° 68/1999: _____
- Tribunale competente _____
- Procura della Repubblica competente _____
- Cancelleria fallimentare competente _____

- 6) che l'Impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono **non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016**, ed in particolare:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di una anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- c) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- d) che non sussistono cause di esclusione art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

l'Ufficio territoriale competente per le verifiche è: _____

- f) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

- g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 110 D.lgs 50/2016;
 - h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
 - i) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse art. 42 D.Lgs. 50/2016;
 - j) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
 - k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
 - m) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991;
- 7) che l'impresa, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*legge 12 marzo 1999 n. 68*);
- 8) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991;
- 9) che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento:
- (barrare la dichiarazione che interessa) -
- non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il seguente concorrente..... alla presente gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, allegando a tal proposito separata busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- 10) che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 ed in relazione alle cause di esclusione c. 1 di cui allo stesso D.Lgs., con riferimento alle persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni:
- non vi sono state cessazioni dalla carica nell'ultimo anno;

ovvero
 - sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell'ultimo anno:

Fino al	Carica	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016;

ovvero

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell'ultimo anno:

Fino al	Carica	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016, e che di conseguenza, l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

11) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'Impresa con riferimento all'INAIL e INPS, ai fini del DURC sono le seguenti:

1	Tipologia del concorrente	<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo
2	Contratto nazionale di lavoro applicato	
3	INAIL	Codice ditta: _____ posizioni assicurative territoriali: _____ Sede competente: _____
4	INPS	Posizione contributiva: _____ Sede competente: _____

12) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un unico centro decisionale;

13) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016);

14) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai sensi dell'art. 48, comma 7, cod. contratti;

15) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci], e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19 marzo 1990, n.55, e s.m.i.;

16) che l'impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi del D.lgs. 286/98;

17) che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui al D.Lgs. n. 08.08.1994 n.490 e al D.P.R. 03.06.1998 n.252

- 18) che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- 19) che l'Impresa non incorre nel divieto di cui all'art. 4 comma 33 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148 del 14/09/2011 riguardante le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;
- 20) con riferimento a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del capitolato speciale, l'impresa intende affidare a terzi le seguenti attività:
- _____
- _____
- _____
- _____
- 21) di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l'offerta per un periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 22) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. La Stazione Appaltante dovrà darne segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs 50/2016, avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria ed inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Rosate ai sensi dell'art. 1456 codice civile;
- 23) che l'Impresa possiede la capacità economico- finanziaria (vedi referenze bancarie rilasciate da due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1/9/93);
- 24) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2013,2014,2015) un fatturato specifico per lo svolgimento presso altri comuni per attività di accertamento, riscossione volontaria e/o coattiva delle entrate pari ad almeno €.600.000,00=
- 25) non aver subito perdite nell'ultimo triennio;
- 26) che, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, l'Impresa ha gestito servizi nel "settore tributi" e servizi connessi per almeno una delle entrate oggetto di gara negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata nei seguenti Comuni, per la durata unitaria diciascun affidamento di almeno due anni:

Comune	Oggetto dell'appalto (tipologia tributo)	Periodo di esecuzione	Importo in €

- 27) di avere a disposizione un'adeguata procedura software ed un portale web per la gestione informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 24 ore su 24, avente ad oggetto le funzionalità di cui all'art.12 comma 2 del capitolato speciale;
- 28) di impegnarsi fin d'ora ad accettare l'eventuale prosecuzione del servizio che la Stazione Appaltante si riserva di chiedere conformemente alle disposizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e rispettivi allegati;
- 29) nel caso di riunione di concorrenti, che l'impresa capogruppo svolgerà in misura maggioritaria la parte dei servizi richiesti calcolato in base all'importo desumibile dall'offerta la quale specifica le quote del servizio ripartite tra le Società raggruppate;
- 30) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l'offerta presentata;
- 31) di aver preso piena conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni, le clausole, le limitazioni e le responsabilità contenute nel bando/disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e negli altri atti facente parte della procedura;
- 32) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, **autorizza l'inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC**
_____;
- 33) che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre anni dalla data della presente dichiarazione, attività lavorativa o professionale dipendenti del Comune di Rosate che versino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- 34) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 6 del DPR 62/2013, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene il presente affidamento.
- 35) di impegnarsi a garantire il rispetto, anche da parte dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, limitatamente al rapporto oggetto della presente concessione obblighi di condotta previsti dal :
- ✓ «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26/01/2016;
 - ✓ Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2016/2018, approvati con deliberazione di Giunta Comunale nr, 9 del 26/01/2016 e pubblicati, sul sito web istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- che l'importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possono influire sul servizio stesso;

- che nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, ha tenuto conto del costo individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi o non dal capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell'appalto;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuale maggiorazione per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile;
- che l'Impresa, in caso di affidamento della presente concessione, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

- di essere informato che:

- I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi contrattuali;
- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003;

Luogo e data della sottoscrizione _____)

Firma del legale rappresentante

.....

N.B.:

- 1. Questa domanda, va sottoscritta digitalmente.**
- 2. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che ancora da costituire, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa associata, ognuna per la propria capacità di partecipazione alla gara;**
- 3. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla lettera d'invito e dal D. lgs. 196/2003.**

AL COMUNE DI
ROSATE
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

CODICE GIG N. Z181B58760

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto¹ _____
nella sua qualità di² _____
e in rappresentanza dell'impresa/consorzio³ _____
_____ con sede in _____

con riferimento alla concessione in oggetto,

- presa visione del bando/disciplinare di gara e del capitolato speciale e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la percentuale di aggio offerta;
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

dichiara:

- 1) di offrire per l'esecuzione del servizio

un aggio pari al _____% **[in cifre]**

(_____) **[in lettere]**

sull'ammontare complessivo lordo delle somme riscosse a titolo di recupero dei crediti, sanzioni e interessi dovuti al Comune;

- 2) che l'offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi aziendali (o "specifici") dell'operatore economico concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'importo dei quali – come richiesto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – viene specificamente indicato in:

Euro _____ **[in cifre]**

(_____) **[in lettere]** .

¹ Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale.

² Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore).

³ Denominazione o ragione sociale o ditta.

N.B. : come previsto dal bando a pag. 23, la predetta dichiarazione al punto 2) sui costi aziendali della sicurezza deve essere compilata in ogni caso, a pena di esclusione. Qualora il concorrente indichi un importo di tali costi pari a 0 (zero), deve dare di ciò adeguata motivazione, allegando un'apposita relazione giustificativa.

Luogo e data: _____

IL DICHIARANTE

[apporre firma digitale]

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:

- nel caso di **impresa individuale**, dal titolare della stessa;
- nel caso di **società o di consorzio**, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** di concorrenti **già costituito**, o di **aggregazione di imprese** aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell'organo comune;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti**, o di **aggregazione di imprese** aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o sprovvista di organo comune, o il cui organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione. In tale ipotesi, l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, da indicare nell'offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

Si allega inoltre il seguente prospetto nel quale vengono evidenziati, in percentuale, i singoli costi che hanno influito sulla formazione del prezzo offerto in sede di gara:
CODICE GIG N. Z181B58760

CANONE DI GESTIONE	
TIPOLOGIA DI COSTO	PERCENTUALE SUL CANONE
Personale	
Materiale di consumo	
Manutenzione impianti	
Utenze	
Costi amministrativi	
Utile Aziendale	
Altro (da specificare)	
Totale	100%

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

¹ Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale.

² Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore).

³ Denominazione o ragione sociale o ditta.